

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTELEONE, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSERVILLE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Ulteriore differimento del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, in favore delle imprese artigiane. Elevazione del tetto massimo per l'affidamento dei lavori di edilizia privata ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32 e del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha consentito, fino al 31 dicembre 1994, alle imprese artigiane, iscritte agli albi istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ma non all'Albo nazionale dei costruttori, di eseguire lavori di ricostruzione o riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 1980 per importi non superiori a 300 milioni di lire.

Il differimento del termine stabilito con il citato articolo 2 trovava giustificazione nel fatto che si era ipotizzato il completamento, entro il 31 dicembre 1994, della ricostruzione nelle aree del cratere del sisma del 1980 con la totale utilizzazione dei finanziamenti deliberati ai sensi della legge n. 32 del 1992.

I noti ritardi nella erogazione dei fondi hanno di fatto paralizzato l'opera di completamento della ricostruzione anzidetta, per cui il beneficio che si intendeva assicurare alle imprese artigiane con il differimento del termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato è stato, di fatto, vanificato. Infatti, dal 1° gennaio 1995 le imprese artigiane che non risultano iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, ma che sono iscritte negli albi istituiti presso le camere di commercio, possono soltanto eseguire lavori di importo non superiore ai 75 milioni di lire.

Si determina, in tal modo, la totale esclusione delle imprese locali artigiane dalla partecipazione al completamento della ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 1980, tenendo presente che le ultime delibere di riparto, ad opera del CIPE, per i fondi della legge n. 32 del 1992, risalgono all'8 agosto 1995 e al 20 novembre 1995.

Si renderebbe urgente la reiterazione della norma per un ulteriore differimento del termine previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, al fine di consentire alle imprese artigiane iscritte negli albi delle camere di commercio, di partecipare alla ricostruzione e, quindi, di usufruire dei decreti emessi dai comuni.

Va precisato che il Segretario generale del comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici, rispondendo in data 28 giugno 1996 all'interrogazione n. 4-00636 dell'onorevole Mario Pepe, ha espresso parere favorevole per un eventuale decreto di differimento del termine che è scaduto il 31 dicembre 1994, onde consentire l'esecuzione dei lavori fino all'importo di lire 300 milioni.

L'elevazione del tetto massimo previsto, fino all'importo di lire 400 milioni, rappresenterebbe una ragionevole rivalutazione e permetterebbe una crescita qualitativa delle imprese artigiane interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

2. Il limite massimo per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1 a ciascuna impresa iscritta nell'albo di cui al medesimo comma è elevato a lire 400 milioni.

